

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4752

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MONELLO, SERRA, SOLAROLI, BELLOCCHIO, PELLICANI,  
ROMANI, AULETA, DI PIETRO, PASCOLAT, TRABACCHI,  
UMIDI SALA, POLIDORI, BRUZZANI, BENEVELLI, TAGLIA-  
BUE, PELLEGGI, MONTANARI FORNARI, COLOMBINI**

*Presentata il 12 aprile 1990*

**Norme di finanziamento per la gestione e l'istituzione  
di servizi per gli anziani da parte dei comuni, consorzi  
di comuni e comunità montane**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo recenti stime, ogni anno ben 1.500 anziani si suicidano. Tale cifra, spaventosa di per sé, è indice del disagio, della solitudine, dell'abbandono cui spesso vengono lasciati numerosi cittadini appartenenti alle fasce di età più alte. Spesso manifestazioni sindacali assai consistenti hanno posto al Parlamento i problemi della terza età non solo dal punto di vista di una maggiore tutela previdenziale o pensionistica, ma ponendo anche la necessità di attivare nei comuni una serie di servizi domiciliari e residenziali che prevengano la solitudine, l'abbandono, l'emarginazione.

Molte regioni hanno da tempo legiferato; molti comuni nel nord e qualcuno nel centro-sud e nelle isole, hanno atti-

vato tali servizi che però, per i loro costi, sono rivolti solo ad una ristretta fascia di utenti anziani.

Ma simili interventi, che pur arricchiscono la qualità della vita in numerose città, oggi, a fronte delle esigenze sempre crescenti e dell'aumento della vita media, appaiono sempre più limitati, e la finanza locale, che negli ultimi anni ha subito parecchie restrizioni nell'ambito sociale, è sempre meno nelle condizioni di offrire risorse per questi servizi di civiltà. D'altra parte, quotidianamente, i *mass media* riversano su tutti le notizie di difficoltà, maltrattamenti, vere e proprie crudeltà cui sono sottoposti numerosi anziani costretti a vivere da soli. Se tali problemi sono eclatanti nelle grandi città, la solitudine e l'abbandono non sono

meno gravi nelle città piccole e medie, dove pure ancora regge la rete dei rapporti vicinali e le famiglie sono meno divise.

Il Parlamento, accogliendo le proposte dei sindacati, ha stanziato in tabella A nella legge finanziaria per il 1990 (legge 27 dicembre 1989, n. 407) 30 miliardi per il 1990 e 50 miliardi l'anno per il 1991 e per il 1992 destinati a « interventi per l'istituzione di servizi per gli anziani ».

Nel corso della discussione del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, poi convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, il gruppo comunista aveva proposto un emendamento, poi trasformato in ordine del giorno accolto dal Governo, per l'assegnazione ai comuni, con un semplice decreto del Ministro dell'interno, delle somme stanziato per il 1990, finalizzate all'istituzione dei servizi agli anziani, costituendo un vero e proprio fondo aggiuntivo rispetto alle risorse trasferite annualmente dallo Stato ai comuni.

La presente proposta di legge si propone quindi di regolare la materia, senza presumere peraltro di anticipare la riforma della legge-quadro sull'assistenza.

L'articolo 1 costituisce il fondo speciale per l'istituzione e il funzionamento dei servizi agli anziani.

L'articolo 2 delega al Ministro dell'interno il compito di assegnare le somme agli enti, sulla base dei criteri prestabiliti e concordati con l'Associazione nazionale dei comuni italiani - ANCI.

L'articolo 3 specifica le priorità cui sono destinati i finanziamenti.

L'articolo 4 autorizza gli enti a stipulare convenzioni con cooperative di solidarietà e associazioni di volontariato per la gestione dei servizi.

L'articolo 5 prevede la copertura finanziaria nel triennio utilizzando la somma complessiva di 130 miliardi stanziati nella legge finanziaria 1990 per il triennio 1990-1992.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. È istituito un fondo speciale di 130 miliardi nel triennio 1990-1992 per la gestione e l'istituzione di servizi per gli anziani da parte di comuni, consorzi di comuni e comunità montane.

### ART. 2.

1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, ripartisce le somme a ciascun ente sulla base della popolazione anziana residente secondo i dati ISTAT, e sulla base di parametri obiettivi, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), tenendo conto sia della necessità di incentivare l'istituzione dei servizi nei comuni dove finora non esistono, sia di garantire le risorse aggiuntive laddove già sono in funzione.

### ART. 3.

1. I contributi sono destinati prioritariamente all'attivazione e al funzionamento dei seguenti servizi:

*a)* assistenza domiciliare;

*b)* gestione di servizi residenziali e semi-residenziali (case albergo, case protette, comunità alloggio, centri diurni e d'incontro).

### ART. 4.

1. Per il funzionamento dei servizi i comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane utilizzano il personale di cui già dispongono nelle rispettive piante organiche, oppure possono ricorrere a convenzioni con cooperative di servizi so-

ciali e di solidarietà iscritte agli albi regionali o con associazioni di volontariato cui vanno rimborsate solo le spese vive sostenute, previa regolamentazione dei rapporti.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 miliardi per il 1990 e in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante l'utilizzazione dell'apposito stanziamento di cui alla legge 27 dicembre 1989, n. 407, tabella A, alla rubrica « Amministrazioni diverse », alla voce: « Interventi per l'istituzione di servizi per gli anziani ».

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.